**Il RETTORE**

**DECRETO N. 4 – 2014**

**Visto** lo Statuto dell'Università telematica Pegaso e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 82 del 09 aprile 2011;

**Visto** il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28 maggio 2012;

**Visto** l'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il DM n. 270 del 22 ottobre 2004, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del DM n. 509 del 03 novembre 1999;

**Visto** il DM del 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;

**Visto** il DM 26 luglio 2007, n. 386, relativo alle linee generali in indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2011-2012;

**Visto** il DM 22 settembre 2010, n. 17, concernete requisiti necessari di corsi di studio, art. 6;

**Visto** il Decreto del Rettore n. 69 del 03/06/2013 con il quale sono stati integrati i Regolamenti dei Corsi di Studio dell'Università telematica Pegaso, a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, per le Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Umanistiche;

**Visto** il Decreto del Presidente del CdA n. 20 del 20/11/2013 con il quale sono stati modificati i Regolamenti dei Corsi di Studio di Ateneo, ratificato nella seduta del SA e del CdA del 18/12/2013;

**Vista** la delibera dei competenti Organi Accademici del 27/01/2014, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dei Regolamenti dei Corsi di Studio dell"Università telematica Pegaso;

**Decreta**

**Art. 1**

In esecuzione della suddetta delibera dei competenti Organi Accademici di modifica, l'art. 6 dei Regolamenti dei Corsi di Studio dell'Università telematica Pegaso è così rimodulato:

1. *E' possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i Corsi di Studio di laurea e laurea magistrale (in seguito denominati "corsi singoli"), sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Possono iscriversi ai corsi singoli:*
    a) *gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere, nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità,*

*con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione e previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti;*

b) *gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere che richiedono l'iscrizione ai corsi singoli su iniziativa individuale, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per gli insegnamenti attivati;*
c) *persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per insegnamenti attivati in corsi di studio che non prevedono il numero programmato degli accessi e non è consentito seguire più di cinque insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate;*
d) *chiunque sia in possesso almeno di un titolo di scuola media superiore o di un titolo di laurea o di laurea magistrale che abbia necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree anche magistrali, a scuole di specializzazione o a concorsi pubblici. In questo caso non è prevista una limitazione al numero degli insegnamenti per anno accademico;*
e) *studenti iscritti presso altri atenei italiani, previa autorizzazione dell'università di appartenenza.*

2. *Ai laureati italiani che frequentano corsi singoli, gli esami sostenuti saranno aggiunti al proprio curriculum, se laureati presso l'Università telematica Pegaso; ai frequentatori, laureati presso altri Atenei, gli esami sostenuti saranno solo certificati.*

3. *Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame ed ottenere una certificazione dell'attività svolta.*

4. *Per la relativa disciplina si applica il vigente Regolamento Didattico di Ateneo.*

## Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Napoli, 27 gennaio 2014

Il Direttore Amministrativo — Il Rettore

F.to (dott. Gavino Nuzzo) — F.to (Prof. Giovanni Di Giandomenico)